




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **5 GEN. 2012** Protocollo N° **6308** Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Comune di Buttapietra (VR)
Piano Regolatore Generale - Variante Parziale Art. 4 L.R. 24/1985
Adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28.02.2005
Controdeduzioni Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 03.01.2011
Approvazione definitiva - Art. 46 - L.R. 27 giugno 1985, n. 61



Al Signor Sindaco
del Comune di Buttapietra
Piazza Roma, 2

37060 BUTTAPIETRA VR

Al Signor
Presidente della Provincia di Verona
Via Santa Maria Antica, 1

37121 VERONA

Si trasmette la deliberazione di Giunta Regionale n. **2070** in data **20/12/2011**, con la quale viene definitivamente approvato, per le parti di territorio interessate, lo strumento urbanistico in oggetto evidenziato.

Si invita il Comune a fornire alla Provincia una copia autenticata degli elaborati definitivi costituenti il progetto in argomento.

Si allegano gli elaborati di progetto vistati.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE URBANISTICA
E PAESAGGIO
- Arch. Vincenzo Fabris -
**P.O. SEGRETERIA VALUTAZIONE
TECNICA REGIONALE
Dott. Giuseppe MANOLI**

/mcp

Direzione Urbanistica e Paesaggio
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792334-35 - Fax 041/2792383
e-mail: urbanistica.paesaggio@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/urbanistica

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaPresidente
Vicepresidente
Assessori

	P	A
Luca	X	
Zaia	X	
Marino	X	
Zorzato	X	
Renato	X	
Chisso	X	
Roberto	X	
Ciambetti	X	
Luca	X	
Coletto	X	
Maurizio	X	
Conte	X	
Marialuisa		X
Coppola		X
Elena	X	
Donazzan	X	
Marino	X	
Finozzi	X	
Massimo		X
Giorgetti		X
Franco	X	
Manzato	X	
Remo	X	
Sernagiotto	X	
Daniele	X	
Stival	X	

Segretario

Mario

Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2070 del - 7 DIC, 2011

OGGETTO: Comune di Buttapietra (VR)
Piano Regolatore Generale - Variante Parziale Art. 4 L.R. 24/1985
Adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28.02.2005
Controdeduzioni Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 03.01.2011
Approvazione definitiva - Art. 46 - L.R. 27 giugno 1985, n. 61

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Approvazione definitiva della variante al Piano Regolatore del Comune di Buttapietra (VR), adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.02.2005.

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Buttapietra (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2393 in data 01.07.1997.

Con deliberazione di Consiglio n. 12 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota del 21.12.2005, prot. n.13494 ed acquisita agli atti della Regione in data 03.03.2006, prot. 144403/47.010.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 3 osservazioni, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con deliberazione n. 35 del 29.06.2005.

Direttamente in Regione non risultano pervenute osservazioni.

La Giunta Regionale con delibera n. 2114 del 07.09.2010, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 125 del 07.07.2010.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 03.01.2011, ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica e in data 04.01.2011, prot. n. 67, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta Regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 04.01.2011, prot. n.2847.

Con nota del 24.05.2011, prot. 5164, acquisita agli della Regione in data 25.05.2011, prot. 251548, il Comune di Buttapietra ha integrato la documentazione trasmettendo una relazione agronomica non inserita per mero errore materiale nel fascicolo allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2011.

Le controdeduzioni comunali sono state sottoposte all'esame del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 40 del 26.05.2010 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Buttapietra (VR), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (**Allegato A**), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (**Allegato A1**). La Valutazione Tecnica Regionale n. 40 del 26.05.2011, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Allegato A - Controdeduzioni alla deliberazione della Giunta Regionale n.2114 del 7 settembre 2010 "Comune di Buttapietra (Vr). Piano Regolatore Generale – Variante parziale – art. 4, L.R. 24/85. Approvazione con proposte di modifica art. 46 – L.R. 27 giugno 1985, n. 61;
- Scheda n. 38: Requisiti di non funzionalità di un fabbricato compreso in ZTO E;

- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 3) di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



2070

- 7 DIC. 2011



VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 art. 27

n. 40 del 26.05.2011

Oggetto: Comune di Buttapietra (VR)
Piano Regolatore Generale - Variante Parziale Art. 4 L.R. 24/1985
Adottata con Delibera di C.C. n. 12 del 28.02.2005
Controdeduzioni Delibera di C.C. n. 4 del 03.01.2011

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 26.05.2011;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante definitivamente ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n.243802/62.02, in data 20.05.2011, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 26.05.2011, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la DGR n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 40 del 26.05.2011 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

E' DEL PARERE

che la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Buttapietra (VR), descritta in premessa e controdedotta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 03.01.2011, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE
URBANISTICA E PAESAGGIO
INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
f.to Arch. Vincenzo Fabris



REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. **40** in data **26.05.2011**

O M I S S I S

P A R E R E

Oggetto: Comune di Buttapietra (VR)

Piano Regolatore Generale - Variante Parziale Art. 4 L.R. 24/1985

Adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28.02.2005

Controdeduzioni Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 03.01.2011

PREMESSE:

- Il Comune di Buttapietra (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2393 in data 01.07.1997.
- Con deliberazione di Consiglio n. 12 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota del 21.12.2005 prot. 13494 ed acquisita agli atti della Regione in data 03.03.2006 prot. 144403/47.010.
- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 3 osservazioni, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con deliberazione n. 35 del 29.06.2005.
- L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale ha attestato con nota prot. 0035450 del 27.04.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.
- Direttamente in Regione non risultano pervenute osservazioni.
- Nel territorio comunale, ai sensi della D.G.R. Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000", nonché della D.G.R. Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S)", non risultano individuati S.I.C. e Z.P.S.

- L'Ufficio del Genio Civile di Verona, con nota del 18.01.2005 prot. 28610/46.11 ha preso atto della asseverazione per la verifica della compatibilità idraulica rilasciata dal tecnico estensore della variante in oggetto, dalla quale emerge che la variante urbanistica succitata, prevedendo solo il riutilizzo delle volumetrie esistenti, non comporta alcuna alterazione del regime idraulico delle aree interessate né di quelle a loro strettamente connesse e che pertanto non necessita di alcuna valutazione di carattere idraulico".
- La Giunta Regionale con delibera n. 2114 del 07.09.2010, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 125 del 07.07.2010.
- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 03.01.2011, ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica, e in data 04.01.2011, prot. n.67, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta Regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 04.01.2011, prot. n.2847.
- Con nota del 24.05.2011 prot. 5164, acquisita agli della Regione in data 25.05.2011 prot. 251548, il Comune di Buttapietra ha integrato la documentazione trasmettendo una relazione agronomica non inserita per mero errore materiale nel fascicolo allegato alla deliberazione di C.C. n. 4/2011.

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:

Con nota comunale del 04.01.2011, prot. n. 67, unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03.01.2011 di controdeduzioni alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2114 del 07.09.2010, è stato trasmesso il seguente elaborato:

- Allegato A: controdeduzioni alla deliberazione della Giunta Regionale n.2114 del 7 settembre 2010 "Comune di Buttapietra (Vr). Piano Regolatore Generale – Variante parziale – art. 4, L.R. 24/85. Approvazione con proposte di modifica art. 46 – L.R. 27 giugno 1985, n. 61".

PROPOSTE DI MODIFICA

La variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Buttapietra (VR), esaminata dalla VTR nella seduta del 07.07.2010 Arg. n. 125 e approvata con DGR n. 2114 del 07.09.2010, prevedeva l'applicazione dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985 n. 61 sull'intera variante.

VALUTAZIONI E PROPOSTE:

Il Comune ha provveduto a controdedurre in parte alle Proposte di Modifica, di cui all'art. 46 della L.R. 61/1985 espresse dal Comitato VTR con il parere n. 125 del 07.07.2010, e fatto proprio dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2114 del 07.09.2010.

In particolare per le schede n. 8, 38, 40, 20, 27, 5, 18, 19, 9, 12, 13, 33, 34, 30 e 31:

- sono state allegate nuove schede che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi;
- si è previsto che, nel rispetto della cubatura originaria, sarà possibile ricavare un alloggio o al massimo due fino al raggiungimento della volumetria massima di mc. 800;
- è stata prodotta la relazione agronomica che attesta la non funzionalità all'uso agricolo originario;
- al riguardo dei materiali, delle tipologie ecc. da utilizzare negli interventi di recupero si dovrà fare riferimento alla normativa vigente del PRG.

Si condivide quanto contro dedotto dal Comune richiamando comunque le prescrizioni già esposte nel precedente parere VTR n.125/2010 e come di seguito integralmente riportato:

- Relativamente alla disciplina sugli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, si precisa che non è assentibile la demolizione e ricostruzione, atteso che l'art. 4 della L.R. 24/85 consente al PRG soltanto di disciplinare le destinazioni d'uso dei fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo, mentre la edificazione è disciplinata dagli art. 3, e segg. Pertanto se ne propone la correzione a livello normativo. L'eventuale possibilità di inserimento di attività connesse con l'attività agricola risulta ammissibile con l'esclusione di destinazioni quali l'Industria, l'artigianato se non quello di servizio. Previa apposita schedatura, potrà essere assentibile prevedere di ricavare un singolo alloggio, o al massimo 2, fino al raggiungimento della volumetria massima di mc. 800,00.
- Inoltre non è assentibile nemmeno l'ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, in quanto gli ampliamenti degli stessi sono normati dalla L.R. n. 24/85, di conseguenza, secondo i disposti della citata Legge, non è consentita nemmeno la traslazione dei volumi, se non nel rispetto di quanto citato dall'art. 7, 3° comma della più volte citata Legge.
- L'eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, è da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti.
- Si prescrive infine che: " Con la riconversione degli annessi rustici non più funzionali, di cui all'art. 4 della L.R. 24/85, viene vietata la possibilità di costruire nuovi annessi rustici nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento", in attuazione della L.R. 11/2004, Atti di Indirizzo e L.R. 23/05.

Infine si ribadisce che spetta al Comune verificare che gli interventi riguardino sempre edifici legittimi o legittimati.

N.	CONTRODEDUZIONI COMUNE ART. 46 L.R. 61/85	CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI
8	Si allegano schedatura che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi. La relazione agronomica prodotta attesta la non funzionalità all'uso agricolo originario.	Vista la documentazione prodotta si condivide quanto controdedotto dal Comune.
38	Si allegano schedatura che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi. La relazione agronomica prodotta attesta la non funzionalità all'uso agricolo originario.	Si tratta di edificio posto in nucleo rurale di antica origine, catalogato al n. 29. Si condivide la controdeduzione, prescrivendo comunque al Comune di aggiornare la scheda della corte rurale modificando per il fabbricato in esame il cartiglio "Conferma destinazione d'uso", con il cartiglio "Variazione destinazione d'uso".
40	Si allegano schedatura che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi. La relazione agronomica prodotta attesta la non funzionalità all'uso agricolo originario.	Si tratta di edificio posto in nucleo rurale di antica origine, catalogato al n. 30. Si condivide la controdeduzione, prescrivendo comunque al Comune di aggiornare la scheda della corte rurale modificando per il fabbricato in esame il cartiglio "Conferma destinazione d'uso", con il cartiglio "Variazione destinazione d'uso".
20	Si allegano schedatura che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi. La relazione agronomica prodotta attesta la non funzionalità all'uso agricolo originario.	Vista la documentazione prodotta si condivide quanto controdedotto dal Comune.
27	Si allegano schedatura che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi. La relazione agronomica prodotta attesta la non funzionalità all'uso agricolo originario.	Vista la documentazione prodotta si condivide quanto controdedotto dal Comune.

5	Si allegano schedatura che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi. La relazione agronomica prodotta attesta la non funzionalità all'uso agricolo originario.	Vista la documentazione prodotta si condivide quanto controdedotto dal Comune.
18	Si allegano schedatura che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi. La relazione agronomica prodotta attesta la non funzionalità all'uso agricolo originario.	Le schede n. 18 e n. 19 fanno riferimenti ad annessi agricoli appartenenti alla medesima proprietà ed al medesimo aggregato abitativo, pertanto non si condivide che siano state predisposte due separate schede. Inoltre non si condivide la destinazione di "accessorio residenziale" prevista per il fabbricato di cui alla scheda n. 19, atteso che la destinazione d'uso è comunque residenziale e pertanto si tratta unicamente di una specificazione circa l'utilizzo dei locali. Per quanto sopra riportato si condivide parzialmente quanto contro dedotto. Si prescrive che le due schede siano accorpate in un'unica scheda e che gli interventi siano disciplinati secondo le indicazioni di carattere generale prescritte nel parere VTR n. 125/2010 ed integralmente richiamate nel presente parere. Gli elaborati di piano andranno adeguati al presente parere.
19	Si allegano schedatura che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi. La relazione agronomica prodotta attesta la non funzionalità all'uso agricolo originario.	Si rinvia a quanto esposto per la scheda n. 18.
9	Si allegano schedatura che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi. La relazione agronomica prodotta attesta la non funzionalità all'uso agricolo originario.	Vista la documentazione prodotta si condivide quanto controdedotto dal Comune.
12	Si allegano schedatura che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi. La relazione agronomica prodotta attesta la non funzionalità all'uso agricolo originario.	Le schede n. 12 e n. 13 fanno riferimenti ad annessi agricoli appartenenti alla medesima proprietà ed al medesimo aggregato abitativo, pertanto non si condivide che siano state predisposte due separate schede. Inoltre non si condivide la destinazione di "accessorio residenziale" prevista per il fabbricato di cui alla scheda n. 19, atteso che la destinazione d'uso è comunque residenziale e pertanto si tratta unicamente di una specificazione circa l'utilizzo dei locali. Per quanto sopra riportato si condivide parzialmente quanto contro dedotto. Si prescrive che le due schede siano accorpate in un'unica scheda e che gli interventi siano disciplinati secondo le indicazioni di carattere generale prescritte nel parere VTR n. 125/2010 ed integralmente richiamate nel presente parere. Gli elaborati di piano andranno adeguati al presente parere.
13	Si allegano schedatura che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi. La relazione agronomica prodotta attesta la non funzionalità all'uso agricolo	Si rinvia a quanto esposto per la scheda n. 12.

	originario.	
33	Si allegano schedatura che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi. La relazione agronomica prodotta attesta la non funzionalità all'uso agricolo originario.	Le schede n. 33 e n. 34 fanno riferimenti ad annessi agricoli appartenenti alla medesima proprietà. Si evidenzia che la relazione agronomica prodotta è relativa solamente all'annesso agricolo di cui alla scheda n. 33. Vista la documentazione prodotta si condivide quanto controdedotto dal Comune.
34	Si allegano schedatura che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi. La relazione agronomica prodotta attesta la non funzionalità all'uso agricolo originario.	Richiamato quanto esposto per la scheda n. 33, verificato che diversamente da quanto riportato nella relazione di controdeduzioni, non risulta essere stata predisposta alcuna indagine agronomica attestante la non funzionalità dell'annesso agricolo in esame, non si condivide quanto contro dedotto e si riconferma lo stralcio della scheda, come da precedente parere VTR n. 125/2010.
30	Si allegano schedatura che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi. La relazione agronomica prodotta attesta la non funzionalità all'uso agricolo originario.	Le schede n. 30 e n. 31 fanno riferimenti ad annessi agricoli appartenenti alla medesima proprietà ed al medesimo aggregato abitativo, pertanto non si condivide che siano state predisposte due separate schede. Inoltre non si condivide la destinazione di "accessorio residenziale" prevista per il fabbricato di cui alla scheda n. 31, atteso che la destinazione d'uso è comunque residenziale e pertanto si tratta unicamente di una specificazione circa l'utilizzo dei locali. Per quanto sopra riportato si condivide parzialmente quanto contro dedotto. Si prescrive che le due schede siano accorpate in un'unica scheda e che gli interventi siano disciplinati secondo le indicazioni di carattere generale prescritte nel parere VTR n. 125/2010 ed integralmente richiamate nel presente parere. Gli elaborati di piano andranno adeguati al presente parere.
31	Si allegano schedatura che riproducono lo stato attuale e danno indicazione di massima del recupero edilizio da proporsi. La relazione agronomica prodotta attesta la non funzionalità all'uso agricolo originario.	Si rinvia a quanto esposto per la scheda n. 30.

Per le altre modifiche proposte, alle quali il Comune non ha controdedotto, si ribadisce quanto esposto nel Parere della VTR allegato alla DGR n. 2114 del 07.09.2010.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

E' DEL PARERE

che la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Buttapietra (VR), adottata con Deliberazione del C.C. n. 12 del 28.02.2005 e controdedotta con Deliberazione C.C. n. 4 del

03.01.2011, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, secondo le conclusioni sopradescritte e come composta da:

- Allegato A - Controdeduzioni alla deliberazione della Giunta Regionale n.2114 del 7 settembre 2010 "Comune di Buttapietra (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale - art. 4, L.R. 24/1985. Approvazione con proposte di modifica art. 46 - L.R. 27 giugno 1985, n. 61;
- Scheda n. 38: Requisiti di non funzionalità di un fabbricato compreso in ZTO E.

Vanno vistati n. 2 elaborati.

O M I S S I S

Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art 27
copia conforme all'originale
Consta di n.3 fogli
Venezia, lì 26.05.2011

IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL SEGRETARIO
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
f.to VINCENZO FABRIS